c.a.p. 88841 Fax 0962793681

tel. 0962797911

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotone)

www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ATTO n. 220 del 03.12.2004

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - D.Lgs 31 DICEMBRE 1997, n. 446 - TARIFFE ANNO 2005 APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaquattro, il giorno 03, del mese di Dicembre, nella sede del Comune di Isola di Capo Rizzuto, il dott. Antonio Ruggiero, la d.ssa Maria Carolina Ippolito e il dott. Salvatore Gullì, nominati componenti della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Isola di Capo Rizzuto, con D.P.R. del 9 maggio 2003, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Ernesto Luigi SCALISE, assumono la seguente deliberazione in materia di competenza del Consiglio Comunale;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO gli artt. 52 e 62 del D. Lgs. 446/97, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinanti la potestà regolamentare del Comune ed in particolare, la potestà del Comune di escludere dall'applicazione nel proprio territorio, dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non eccedente il 25% delle tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993, n.507;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 13/2002 convertito con modificazioni dalla l. 75/2002, che stabilisce per il canone per le installazioni di mezzi pubblicitari l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni e servizio di dimensioni inferiori a 5 mq ed in caso di pluralità di insegne di dimensioni ognuna inferiori a 5 mq ma complessivamente superiore l'abbattimento del canone per 5 mq.;

RILEVATO, dopo una attenta analisi e comparazione delle modalità di applicazione dell'imposta pubblicità e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, che con l'introduzione del canone vi è:

a) riduzione e razionalizzazione degli adempimenti posti in capo agli installatori di mezzi pubblicitari; introduzione della proporzionalità della debenza del canone all'effettiva durata della installazione pubblicitaria;
b) l'abolizione della debenza del canone per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'installazione sussista su area o suolo pubblico, semplificando pertanto il rapporto tra cittadino ed amministrazione;

RITENUTO opportuno procedere alla esclusione nel territorio comunale dell'imposta pubblicità ed alla introduzione del canone per gli impianti pubblicitari;

DATO ATTO che le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera ALLEGATO 1)

VISTO il regolamento per la disciplina della pubblicità e dell'applicazione del canone per gli impianti pubblicitari (allegato A);

VISTE le tariffe del canone per gli impianti pubblicitari per l'anno 2005, individuate nell'ALLEGATO sub - a) e quelle relative al diritto sulla pubblicità per l'anno 2005, individuate nell'ALLEGATO B) allegate alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 il quale prevede che i regolamenti non hanno effetto prima del 1 gennaio successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000 n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze di consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi;

VISTO E PRESO ATTO del parere reso in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, da parte del responsabile del Servizio Commercio, dando atto che il medesimo non comporta impegno di spesa;

Unanime;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la disciplina della pubblicità e dell'applicazione del canone per gli impianti pubblicitari, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di dato atto che il regolamento appena approvato entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2005 e che da tale data non troverà più applicazione l'imposta pubblicità;

3. di dare atto che per l'anno 2005 le tariffe in vigore per l'applicazione del canone per gli impianti pubblicitari, individuate nell'ALLEGATO sub - a) e quelle relative al diritto sulla pubblicità, individuate nell'ALLEGATO B) sono allegate alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

PROVINCIA DI CROTONE

SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 220 DEL 03-12-2004

ALLEGATO A)

INDICE

Titolo I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto del regolamento.
Art. 2- Entrata in vigore N disciplina transitoria.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 3 NDisciplina generale.
Art. 4- Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.
Art. 5- Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.
Art. 6 -Tipologia dei mezzi pubblicitari.
Art. 7- Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.
Art. 8- Autorizzazioni.
Art. 9- Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art.10 N Norma di rinvio.

CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 11 N Criteri generali.
Art.12 N La pubblicità esterna.
Art.13 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14 N Finalità
Art. 15 N Affissioni N prenotazioni N registro cronologico
Art. 16 N Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI N TARIFFE

Art.17 N Tariffe N applicazione e misura
Art.18 N Tariffa N riduzioni
Art.19 N Diritto - esenzioni

Titolo II
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
Art.20 N Istituzione del canone.
Art.21 N Soggetti tenuti al pagamento del canone.
Art.22 N Criteri per la determinazione delle tariffe del canone.
Art.23 N Categorie del territorio comunale.
Art.24 N Luogo dell'installazione.
Art.25 N Installazioni permanenti e temporanee.
Art.26 N Commisurazione della tariffa per installazioni permanenti e temporanee.

Art.27 N Maggiorazione delle tariffe.

CAPO II
LE TARIFFE

Art.28 N Approvazione delle tariffe.
Art.29 - Modalità di applicazione della tariffa del canone
Art.30 N Le insegne di esercizio.
Art.31 N La tariffa di riferimento per le diverse tipologie di pubblicità.

CAPO III
DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

Art.32 N Denuncia iniziale e di cessazione.
Art.33 N Modalità di pagamento del canone per installazioni permanenti.
Art.34 N Modalità di pagamento del canone per pubblicità temporanee.
Art.35 - Rateizzazione.
Art.36 - Pubblicità abusiva.
Art.37 N Riscossione.
Art.38 N Riscossione coattiva.
Art.39- Rimborso.
Art.40 N Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione ed accertamento del canone.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI

Art.41 - Riduzioni.
Art.42 - Esenzioni.

CAPO V
PENALITA' E SANZIONI

Art.43 N Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformità dall'autorizzazione.
Art.44 N Sanzioni ed interessi.
Art.45 N Avviso di contestazione.
Art.46 N Attività di controllo.
Art.47 N Sanzioni amministrative.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.48 N Transazione di crediti.
Art.49 N Il responsabile del canone.
Art.50 - Privacy.
Art.51 - Contenzioso.
Art.52 N Autorizzazioni in corso.
Art.53 N Disposizione finale.

Titolo I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente nell'ambito del territorio di questo Comune;
2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina le modalità per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari in conformità a quanto disposto dall'art. 62 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 200[illegible]
2. Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nel territorio comunale, le norme approvate, nella materia, da questo Comune.

CAPO II
Disciplina della pubblicità

Art. 3 Disciplina generale

1. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie;
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando la normativa vigente devono essere rimossi. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali;
3. Salvi i casi espressamente previsti da norme statali, regionali o comunali, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione;
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 4 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo assenso di cui al D. Lgs. 490/99;
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui al D. Lgs. 490/99, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti;
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada vigente;
5. All' interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali;

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica;
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 5 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente;
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni: a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 6 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 12 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme di legge e regolamentari;
c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20;
d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche.

Art. 6 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono quelle indicate dagli artt. 47, 57 e 59 del D.P.R. 495/92;
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' pubblicità ordinaria quella effettuata mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con specifica differenziazione tariffaria;
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende: a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni"; b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili"; c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati"; d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure

mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante"; e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 7 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento;
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 6 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 4;
4. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o sul suolo ad uso pubblico valgono le prescrizioni previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico;
5. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari collocati su edifici esistenti e assoggettati sul suolo pubblico o di uso pubblico valgono le prescrizioni previste da Regolamento edilizio vigente".

Art. 8 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma;
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio tecnico comunale, in originale e 2 copie, allegando:
a) una auto-dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione.
Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione degli elementi, dei tempi e delle modalità previsti dal regolamento per il procedimento amministrativo.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito il parere del Comando della Polizia Municipale, se dovuti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza.
5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 4.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992;
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali;
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio Nassenso da parte del Comune.

Art. 10 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo del regolamento si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. 285/1992, dal D.P.R. 495/1992 e dalla normativa nazionale e comunale in materia;
2. Per le sanzioni amministrative si fa riferimento al successivo capo V del presente regolamento;
3. Le norme titolo I del presente regolamento si applicano qualora non contrastino con le norme tecniche ed il regolamento edilizio vigente e/o adottate da questo Ente.

CAPO III
Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 11 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento;
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 6, commi 2, 4 e 5 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 13;
3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, dalla viabilità e della polizia municipale. Il progetto del piano degli impianti pubblicitari è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che si deve esprimere entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora la commissione edilizia non si esprima in merito entro tale termine, il gruppo di lavoro procede alla redazione del piano definitivo che è sottoposto all'attenzione dell'amministrazione per la sua approvazione;
4. Se il servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento del canone è affidato in concessione, il progetto del piano è predisposto dal concessionario che lo sottopone preliminarmente al parere tecnico del gruppo di lavoro di cui al comma precedente e successivamente al parere tecnico della Commissione Edilizia. Quest'ultima dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora la commissione edilizia non si esprima entro tale termine, il concessionario procede alla redazione definitiva del piano degli impianti pubblicitari e lo sottopone all'attenzione dell'amministrazione per la sua approvazione;
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato dalla Amministrazione Comunale per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 12 La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale;
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 4 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta;
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi;
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 5. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati;
5. Il piano comprende:
a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili;
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione del canone esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico.

Art. 13 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni;
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2003 era costituita da n. 14.600 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a complessivi mq. 216, proporzionata al predetto numero di abitanti;
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
a) il 20% della superficie è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
b) il 75% della superficie è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
c) il 5% della superficie è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato;
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
b) stendardi porta manifesti;
c) posters per l'affissione di manifesti;

d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento;
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Isola di Capo Rizzuto Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto;
6. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva;
7. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 4 del presente regolamento;
8. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art.7 del presente regolamento e , in generale , alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
9. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
b) l'ubicazione;
c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione;
10. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie;
11. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate;
12. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso in cui lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accertare di rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.14 Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art.15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali;
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art.20 e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, richiamati nei successivi artt.38 e 39 del presente regolamento;
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti;

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.15, c.3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi;
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.15, c.3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art.26;
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art.15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art.15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art.15 Affissioni-prenotazioni-registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art.16 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo;
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio;
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.35;
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente;
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere

allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto;

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti;

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso;

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso;

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:a) le tariffe del servizio; b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni; c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art.17 Tariffe -applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70X100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art.19 del D.Lgs. n.507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art.18 Tariffa -riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art.39;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

Art.19 Diritto- esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO II
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEL MEZZI PUBBLICITARI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004, a norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Dalla stessa data nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento comunale di applicazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti effettivamente verificatisi anteriormente a tale data. Sono fatte salve le norme di disciplina dell'imposta pubblicità che sono applicabili, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. È soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuato in qualsiasi forma visiva o acustica N diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi.
4. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:
a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art.21 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento del canone colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art.22 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. Per la determinazione della tariffa per l'applicazione del canone sono adottati criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel territorio, delle caratteristiche urbanistiche del territorio e dell'impatto ambientale.

2. La tariffa non può eccedere il 25% delle tariffe stabilite ai sensi del D. Lgs. 507/93 per l'imposta comunale sulla pubblicità e deliberate dall'amministrazione l'anno solare antecedente l'adozione della deliberazione di sostituzione dell'imposta pubblicità con il canone.
3. Sulla scorta di ciò si dovrà procedere alla determinazione del canone secondo le seguenti modalità:
a) Suddivisione delle strade, le piazze e le altre aree di circolazione in categorie;
b) Differenziazione e graduazione le tariffe del canone a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione;
c) Attribuzione di una maggiorazione del canone per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce;
d) Graduazione della tariffa in relazione all'entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario. Per talune tipologie di pubblicità, come specificato nell'art. 25, la dimensione non influisce sulla determinazione della tariffa.

Art. 23 CATEGORIE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. In considerazione alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale ed all'importanza delle strade, piazze, gallerie, vicoli, viali e corsi, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, speciale ed ordinaria, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera ALLEGATO1).

Art. 24 LUOGO DELL'INSTALLAZIONE

1. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 65 per cento della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.
2. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione del canone esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico di cui al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone O.S.A.P.

Art. 25 INSTALLAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata pari o superiore a 365 gg
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore a 365 gg.

Art. 26 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA PER INSTALLAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati. Nel caso di autorizzazioni permanenti rilasciate nel corso dell'anno la tariffa è calcolata in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori ai quindici giorni;
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

Art.27 MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. La tariffa di base è aumentata del 100% per le installazioni di mezzi pubblicitari luminosi od illuminati.
3. La tariffa base è aumentata per classi di superficie nel seguente modo:
a) per la superficie compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 per cento;
b) per la superficie superiore a mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per la pubblicità effettuata solo nella categoria speciale la tariffa base è aumentata del 100%.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata sia in categoria speciale che in categoria non speciale la tariffa base è aumentata del 50%.

CAPO II
LE TARIFFE

Art. 28 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate annualmente, con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Tale deliberazione stabilisce le tariffe base in relazione alle modalità stabilite dal successivo art. 24. La tariffa base si applica alla classe di superficie individuata nel seguente modo: fra 1,51 mq e 5,00 mq..
3. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art.29 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. Il canone per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. Il canone, per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superficie inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato.
6. Le superfici superiori al metro quadrato sono arrotondate al metro quadrato per difetto se la frazione è pari o inferiore a 0.50 mq, per eccesso se superiore.
7. Il canone non si applica per superfici inferiori a trecento cmq.
8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

Art. 30 LE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e/o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie fino a 5 metri quadrati.
2. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq il canone è dovuto per l'intera superficie.
3. In caso di pluralità d'insegne di esercizio, che identificano la stessa sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, l'esenzione è riconosciuta fino a 5 metri quadrati. L'eccedenza sarà soggetta a canone.

Art. 31 LA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PUBBLICITA'

1. Al fine dell'applicazione del canone vengono individuate le modalità di determinazione della tariffa per le diverse forme di pubblicità:

a) **Cartello N Trompe l'oeil di particolare pregio artistico N Gigantografia su parete cieca N Impianto pubblicitario speciale N Impianto su arredo urbano - Stendardo N Gonfalone N Insegna d'esercizio - preinsegna N targa N vetrofania N Tipologia pubblicitaria non prevista.**

Per la pubblicità effettuata mediante cartelli, trompe l'oeil di particolare pregio artistico, gigantografie su pareti cieche, impianti pubblicitari speciali, stendardi, gonfaloni, ed ogni altra tipologia di pubblicità non prevista è stabilita una tariffa base per ogni mq alla quale sono applicabili le maggiorazioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento. La tariffa comporta, quanto a durata del mezzo pubblicitario risultante dall'autorizzazione, suddivisioni a seconda che si tratti di pubblicità permanente o temporanea. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti medesimi. Le disposizioni di questa lettera si applicano altresì alla pubblicità effettuata sul territorio, di tipologia non specificatamente prevista nelle successive lettere del presente comma.

b) **Striscione.** Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari attraverso strade o piazze è stabilita un tariffa base per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. Si applicano i criteri di determinazione della superficie soggetta a canone secondo quanto disposto dall'art. 23, commi 2 e 8. Sono applicabili le maggiorazioni relative alla localizzazione dell'impianto pubblicitario.

c) **Fonica.** Per la pubblicità effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento

d) **Veicolo adibito a trasporto di linea N servizio taxi N bus-navetta.** Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, installata esternamente su veicoli adibiti al trasporto di linea, servizio taxi, bus-navetta, è stabilita una tariffa per anno solare e per ogni metro quadrato. Non sono applicabili maggiorazioni. Per i veicoli ad uso pubblico il canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Isola di Capo Rizzuto e/o dalla Regione Calabria e riguardi la circolazione sul territorio comunale; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà quando il territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto costituisce l'inizio o la fine della corsa.

e) **Locandine.** La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine, manifesti e simili da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. La tariffa per tale tipo di pubblicità è stabilita a locandina per 15 giorni o frazione di esposizione. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento. Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell'ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito dal competente ufficio. Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui all'art. 23, comma 5, per ogni impianto.

f) **Volantinaggio - persona circolante.** Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

g) **Proiezione.** Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

h) **pannelli luminosi.** Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone per ogni mq di superficie dell'impianto indipendentemente dal numero dei messaggi. E' stabilita una tariffa base annuale per metro quadrato di superficie. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

i) aeromobili o palloni frenati

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, si applica il canone per ogni giorno o frazione.Se effettuata con palloni frenati e simili il canone è pari alla metà di quello previsto per gli aeromobili.

l) temporanea

Per tutte le forme di pubblicità di durata inferiore ad un anno (c.d. temporanee), il canone è dovuto a mese, per l'intera durata dell'autorizzazione.Se non diversamente specificato, la tariffa mensile è pari ad un decimo di quella annuale.

CAPO III
DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 32 DENUNCIA INIZIALE E DI CESSAZIONE

1. Il versamento del canone sulla base dei parametri indicati nell'atto autorizzatorio tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia ai fini del canone.
2. Qualora nel corso dell'anno il titolare di autorizzazione cessi di effettuare la pubblicità deve darne immediata comunicazione al Comune, coprendo l'insegna pubblicitaria.

3. Il canone non è dovuto dalla data in cui è stata tolta l'insegna pubblicitaria, ovvero in caso di cessazione dell'attività, dal momento in cui l'attività viene cessata purchè l'insegna venga coperta.

Art. 33 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE PER INSTALLAZIONI PERMANENTI

1. Per le installazioni permanenti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art.29, il canone relativo alla prima annualità va pagato al rilascio della autorizzazione, ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo.
2. Ad eccezione di quanto previsto nell'art. 29, per le annualità successive a quelle di rilascio dell'autorizzazione il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Il pagamento del canone è condizione per la validità dell'autorizzazione.
4. Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, se le dimensioni del mezzo pubblicitario rimangono invariate, non dà luogo a nuovo assoggettamento del canone;
5. Qualora il termine di scadenza cada di sabato, di domenica o altro giorno festivo, si considera regolarmente eseguito, il versamento effettuato il primo giorno feriale successivo.

Art. 34 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE PER PUBBLICITA' TEMPORANEE

1. Per la pubblicità temporanea il versamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine previsto per la pubblicità medesima.
2. Per le installazioni temporanee il canone va pagato al momento del rilascio della autorizzazione.
3. E' ammessa la rateizzazione quanto ricorrano le condizioni previste dal successivo art. 29.
4. Per quanto compatibili si applica quanto previsto dal precedente art. 27.

Art. 35 RATEIZZAZIONE

1. Qualora l'importo del canone annuale da pagare sia superiore ad EURO 1.000,00, su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate, da versare rispettivamente per la prima rata all'atto di rilascio della concessione e per le rimanenti nell'ordine susseguente, entro il giorno 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con inizio alla scadenza più prossima.
2. La rateizzazione può essere applicata anche al canone per la pubblicità temporanea, qualora l'importo da pagare sia superiore ad EURO 1.000,00 e l'arco temporale sia tale da comprendere alcune delle scadenze previste dal comma 1.

Art. 36 PUBBLICITA' ABUSIVA

1. Ai soli fini del pagamento del canone vi è equiparazione dei mezzi pubblicitari installati senza previa autorizzazione a quelli autorizzati.
2. Qualora si tratti di installazione pubblicitaria permanente è dovuto il canone a partire dal 1 giorno del mese in cui è stata fatta la contestazione e sino al 31 dicembre di tale anno.
3. Per le altre tipologie di pubblicità è dovuto il canone a partire dal giorno in cui è stata contestata la pubblicità abusiva e sino a quanto la stessa viene effettuata.

Art. 37 RISCOSSIONE

1. La riscossione del canone può avvenire in uno dei seguenti modi: a) direttamente dal Comune; b) da azienda speciale, società pubblica o privata, a ciò delegata dal Comune; c) da soggetto di cui all'art. 34 del presente regolamento; d) a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 46/99;
2. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto indicato nell'avviso di contestazione.
3. Non si fa luogo al versamento, al rimborso ed all'accertamento quando l'importo dovuto è inferiore o pari a EURO 10,00.
4. In caso di concessione a terzi del servizio di riscossione, l'incasso avviene a mezzo versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario per la riscossione. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenza o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione nonché gli

estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, egli dovrà comunicare i mezzi soggetti a canone mediante apposita distinta riepilogativa.

Art. 38
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità: a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 112/1999; b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446.

Art. 39 RIMBORSO

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca o rinuncia della autorizzazione come regolata dal precedente articolo 8, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata effettuazione della pubblicità e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente autorizzata.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di effettuazione del versamento.
3. Circa i termini di prescrizione sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e specificamente l'art. 2948.

Art. 40 AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DEL CANONE

1. L'amministrazione comunale, nel rispetto delle procedure indicate all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può affidare, anche disgiuntamente, l'espletamento della riscossione e/o liquidazione e/o accertamento del canone ad uno dei soggetti iscritti nell'apposito albo.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI

Art. 41 RIDUZIONI

1. La tariffa base è ridotta del 20% per le installazioni pubblicitarie e la pubblicità effettuata con mezzi di dimensioni complessive pari o inferiori ad 1 metro quadrato.
2. La tariffa del canone sugli impianti pubblicitari è ridotta al 40 per cento: a) per la pubblicità N avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'art. 14 del presente regolamento effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. d) per la pubblicità effettuata all'interno degli stadi, che si considera comunque realizzata con installazioni di dimensioni di 1 mq. e) pubblicità effettuata dagli enti pubblici territoriali, fuori dall'ambito della loro circoscrizione.
3. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al secondo comma, ad eccezione del punto d), anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione del 40%. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 14, quarto comma, lettera a), si applica la tariffa del canone qualora la superficie utilizzata a tale scopo non sia superiore al 30% del totale con un limite massimo di un mq.
4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del secondo comma sono autocertificati dal soggetto passivo. Il Comune o suo incaricato può motivatamente invitare il richiedente a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono

acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
5. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale o dal concessionario attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.
6. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale, il canone sugli impianti pubblicitari delle attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno di tale zona può essere ridotta, con provvedimento della Giunta Comunale, fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

Art. 42 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso anche qualora siano più di una ed insistenti su più vie;
b) gli avvisi al pubblico:
1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,40 mq;
c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d) La pubblicità effettuata mediante insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, siano esse luminose o non;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a un metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
l) la pubblicità effettuata dagli Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze e/o nei registri regionali come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti.
m) La pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni organizzate da ONLUS da soggetti che hanno contribuito con sponsorizzazioni alla realizzazione delle manifestazioni stesse.
n) La pubblicità effettuata con mezzi di dimensioni complessive pari o inferiori ad 1 metroquadrato, installata su beni privati.
o) La pubblicità effettuata con palloni frenati, aeromobili, veicoli ad uso privato di proprietà di imprese;
2. Ai fini dell'esenzione del canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale preposto o al concessionario idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO V
PENALITA' E SANZIONI

Art. 43 MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALL'AUTORIZZAZIONE.

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate abusive:
a) tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.
b) le pubblicità per le quali non è stato effettuato il versamento del canone entro 180 giorni dalla scadenza dell'art. 27 o dell'ultima rata prevista dalla rateizzazione di cui all' art. 29.
2. Sono considerate difformi, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 44 SANZIONI ED INTERESSI

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale d'interesse calcolato giorno per giorno per i seguenti periodi:
a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data dei verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1 lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.

Art. 45 AVVISO DI CONTESTAZIONE

1. L'Ufficio tributi o il concessionario di cui all'art. 34, effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito avviso di contestazione, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, sanzioni ed interessi.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui all' art. 32.
3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.

Art. 46 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni o del suo concessionario, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 37 dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, con diffida a provvedere alla rimozione il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti viene disposta l'immediata copertura del mezzo pubblicitario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

Art. 47 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del D.lgs. 285/1992 ovvero se non comminabili quelle di cui all'art. 24, comma 2 del D. Lgs. 507/93 da EURO 206,00 a EURO 549,00 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni degli estremi delle violazioni riportati nell'apposito verbale.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I titolo VI del citato D.Lgs. 285/1992.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48
TRANSAZIONE DI CREDITI

1. Il funzionario responsabile può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione fino ad un importo di EURO 260,00. La transazione non può conseguire un incasso inferiore al cinquanta per cento.
2. Per importi superiori la transazione deve essere disposta, previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 49 IL RESPONSABILE DEL CANONE

1. L'amministrazione Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale applicazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.
3. In caso di affidamento a terzi delle attività di cui al precedente art. 34, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 50 PRIVACY

1. I dati acquisiti ai fini del rilascio della concessione e dell'applicazione dei canoni sono trattati nel rispetto della Legge 676/95.
2. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all'espletamento dell'attività di liquidazione e/o di accertamento e/o riscossione, come disciplinato all'art. 34 del presente regolamento, e della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati nel rispetto della Legge 675/96.

Art. 51 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971;
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 52 AUTORIZZAZIONI IN CORSO

1. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità con il pagamento del canone, previo apposito atto di accettazione scritto da parte dell'autorizzato nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento;
2. E' fatta salva la revoca dell'autorizzazione per contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 53 DISPOSIZIONE FINALE

1. I presupposti di imposizione relativi alla imposta abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dal Decreto Legislativo 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel regolamento comunale di applicazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione, qualora i contribuenti effettuino il pagamento della imposta pubblicità in luogo del canone pubblicità entro i termini previsti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta pubblicità, il versamento si considera regolarmente eseguito salvo la debenza di eventuali conguagli o rimborsi che dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ALLEGATO 1)

ELENCO LOCALITÀ' DA RITENERSI IN CATEGORIA SPECIALE

1. SS 106
2. Frazione Le Castella (via Duomo, piazza Uccialì, via Pizzicarola, via Porto, via Spiaggia, piazza Vittoria);
3. Strade provinciali di collegamento fra la SS 106 e la frazione Le Castella;
4. Strada provinciale per Capo Rizzuto;
5. Strade provinciali di collegamento fra la 106 ed il capoluogo;
6. Capoluogo (via Crotone, via Annunziata, piazza del Popolo, via Risorgimento, piazza Roma, via Tesoro, via Cafaldo, via Campanella, via Capo Colonna, largo Traiano, piazza Berlinguer, piazza A.Moro, via Capo Rizzuto, piazza Ilice);
7. Strada provinciale di collegamento fra il capoluogo e la località Le Cannella;
8. Aeroporto Sant'Anna.

ALLEGATO sub - a)

TARIFFE CANONE MEZZI PUBBLICITARI

1) PUBBLICITA' ORDINARIA: pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne,cartelli, ~~stendardi o qualsiasi altro mezzo~~ non previsto dalle successive tariffe, per ogni mq. di superficie. Art. 31, comma 1, lettera a)

SUPERFICIE	Annuale su beni privati		Annuale su beni pubblici	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa
Sino a mq.1	541 € 13,63	542 € 27,26	543 € 18.17	550 € 36.35
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	543 € 17,04	544 € 34,08	551 € 22,72	552 € 45,44
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	545 € 25,56	546 € 42,60	553 € 34,08	554 € 56,80
Superiore a mq. 8,5	547 € 34,08	548 € 51,12	555 € 45,44	556 € 68,10

2) PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI: per la pubblicità con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione. Art. 31, comma 1, lettera b)

Sviluppo tariffe				
SUPERFICIE	Superficie periodi di 15 gg. o frazione su beni privati		Superficie periodi di 15 gg. o frazione su beni pubblici	
Sino a mq.1	557	€ 13,63	558	€ 18,17
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	559	€ 17,04	560	€ 22,72
Da mq, 5,5 a mq. 8,5	561	€ 25,56	562	€ 34,08
Superiore a mq. 8,5	563	€ 34,08	564	€ 45,44

3)PUBBLICITA' FONICA: per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. Art. 31, comma 1, lettera c)

Per ciascuno punto fisso		
Per ogni giorno o frazione	€ 9,29	565

4) PUBBLICITA' CON VEICOLI

4-a) PUBBLICITA' CON VEICOLI IN GENERE: per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico e provato, è dovuto il canone di pubblicità in base alla superficie dei mezzi pubblicitari installati per ogni mq. di superficie e per anno solare. Art. 31, comma 1, lettera d)

Sviluppo tariffe				
SUPERFICIE	Annuale su mezzi privati		Annuale su mezzi pubblici	
Sino a mq.1	566	€ 13,63	567	€ 18,18
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	568	€ 17,04	569	€ 22,72
Da mq, 5,5 a mq. 8,5	570	€ 25,56	571	€ 34,08
Superiore a mq. 8,5	572	€ 34,08	573	€ 45,44

4-b) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA: Tariffa base annua per veicolo

Categoria	Portata				Altri	
	Sup. 3.000 Kg.		Inf. 3.000 Kg.			
Autoveicoli	574	€ 111,55	575	€ 74,36		
Motoveicoli e altri ricompresi nella precedente categoria					576	€ 37,18
Veicoli con rimorchio	577	€ 223,10	578	148,73		€ 74,36

5) PUBBLICITA' CON LOCANDINE: per la pubblicità effettuata a mezzo di locandine. Art. 31, comma 1, lettera e)

Sviluppo tariffe		
Per ogni 15 giorni o frazione di affissione a locandina	€ 1,00	579

6) VOLANTINAGGIO N PERSONA CIRCOLANTE: per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini e altro materiale con persone circolanti con cartelli o altri mezzi. Art. 31, comma 1, lettera f)

PER CIASCUNA PERSONA	
ciascun giorno o frazione	€ 3,09 580

7) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI: per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica la tariffa per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Art. 31, comma 1, lettera g)

Tariffa base per giorno			
Per giorno su beni privati		Per giorno su beni pubblici	
Periodo fino a 30 gg.	Periodo oltre 30 gg.	Periodo fino a 30 gg.	Periodo oltre 30 gg.
€ 3,09 581	€ 1,54 582	€ 4,12 583	€ 2,05 584

8) PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI: per la pubblicità per conto altrui con insegne, pannelli oltre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo tale da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'importo indipendentemente dal numero di messaggi, per mq. di superficie. Art. 31, comma 1, lettera h)

a) per conto terzi

Sviluppo tariffe		
SUPERFICIE	Annuale su beni privati	Annuale su beni pubblici
Sino a mq.1	585 € 39,66	586 € 52,88
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	587 € 49,57	588 € 66,09
Da mq, 5,5 a mq. 8,5	589 € 74.35	590 € 99,13
Superiore a mq. 8,5	591 € 99,14	592 € 132,18

a) per conto proprio

Sviluppo tariffe		
SUPERFICIE	Annuale su beni privati	Annuale su beni pubblici
Sino a mq.1	593 € 19,83	594 € 26,44
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	595 € 24,78	596 € 33,04
Da mq, 5,5 a mq. 8,5	597 € 37,17	598 € 49,56
Superiore a mq. 8,5	599 € 49,57	600 € 66,09

9) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI: tariffa base per mezzo. Art. 31, comma 1, lettera i)

AEROMOBILI	PALLONI FRENATI
Per ogni giorno o frazione	Per ogni giorno o frazione
€ 69,21 601	€ 34,71 602

10) PUBBLICITA' TEMPORANEA: per la pubblicità temporanea il canone è dovuto a mese. Art. 31, comma 1, lettera h) INFERIORE A 365 GIORNI

SUPERFICIE	mensile su beni privati		mensile su beni pubblici	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa
Sino a mq.1	603 € 1,36	604 € 2,72	605 € 1,81	606 € 3,63
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	607 € 1,70	608 € 3,40	609 € 2,27	610 € 4,54
Da mq, 5,5 a mq. 8,5	611 € 2,55	612 € 4,26	613 € 3,40	614 € 5,68
Superiore a mq. 8,5	615 € 3,40	616 € 5,11	617 € 4,54	618 € 6,81

ALLEGATO b)

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.19 e segg. D.Lgs. 15.11.1993, n.507

1. MISURA DEL DIRITTO (art.19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo del canone sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
- per i primi 10 giorni €. 1,27 623
- per ogni periodo successivo €. 0,38 624

1.2 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 625

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%. 626

1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%. 627

1.5 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art.22, comma 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i sue giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto, con un minimo d €. 28,42 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (ar.20)

La tariffa, per il servizio delle pubbliche affissioni, è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art.20 del D.Lgs. n° 507/93. Le riduzioni non sono cumulabili. Le modalità applicative del predetto art.20 sono stabilite nell'art.18 del Regolamento.

4. ESENZIONI DAL DIRITTO (art.21) Sono esenti dal diritto le pubbliche affissioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n° 507/93. Le modalità applicative del predetto art.21 sono stabilite nell'art.19 del Regolamento.

1,27+0,38 = 1,65 +50% = 2,48

3,30 +

1,27+0,38

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

N.	NOME	CATEGORIA
1	ACQUAVRAVA LOCALITA' - FRAZ.LE CASTELLA	III
2	AGRIGENTO VIA	II
3	AIRONI - C/DA CANNELLA	III
4	ALESSANDRIA VIA	III
5	ALFIERI VITTORIO VIA	II
6	ALLODOLE VIA DELLE- C/DA CANNELLA	III
7	ALLORI VIA	II
8	AMEDEO VIA	II
9	ANASTASI CONTRADA	III
10	ANATRE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
11	ANCONA VIA	II
12	ANEMONE DI MARE VIA DELL'-C/DA C.RIZ	II
13	ANNIBALE TRAV. - FRAZ.LE CASTELLA	I
14	ANNIBALE VIA - FRAZ.LE CASTELLA	I
15	ANNUNZIATA LOCALITA'	I
16	ANNUNZIATA VIA	I
17	AOSTA VIA	I
18	API VIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
19	APOSTOLI DEGLI VIA	I
20	ARAGONESI DEGLI VIA -FRAZ.LE CASTELLA	I
21	ARANCI - C/DA CANNELLA	III
22	AREZZO VIA	II
23	ARIOSTO LUDOVICO VIA	II
24	ARMSTRONG NEIL VIA	II
25	ASCOLI PICENO VIA	II
26	ASIA VIA	II
27	ASPARAGI - C/DA CANNELLA	III
28	ASSISI VIA	II
29	ASTI VIA	II
30	ASTI VICO I	II
31	ASTIOCHENA VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
32	ATENE VIA	II
33	ATTINIA VIA DELL'-C/DA CAPO RIZZUTO	II
34	AUSTRALIA VIA	I
35	AVELLINO VIA	II
36	BACH VIA	II
37	BANDIERA VIA F.LLI	II
38	BARI PIAZZA	II
39	BARI TRAV	II
40	BARI VIA	II
41	BECCACCEVIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
42	BEETHOVEN VIA	II
43	BELA BARTOK VIA	II
44	BELGRADO VIA	II
45	BELLAVISTA VIA -FRAZ.LE CASTELLA	I
46	BENEDETTINI DEI VIA	II

47	BENEVENTO VIA	II
48	BENSO CAMILLO CONTE DI CAVOUR VIA	II
49	BERESCURO LOCALITA'	III
50	BERGAMOTTI DEI VIA- C/DA CANNELLA	I
51	BERLINGUER E. PIAZZA	II
52	BERLINO VIA	II
53	BERNA VIA	II
54	BERTOLA VIA	III
55	BIANCONI DEI VIA -C/DA CANNELLA	II
56	BIRICCHINI LARGO	II
57	BIRICCHINI VIA	II
58	BIRICCHINI VICO I	II
59	BIRICCHINI VICO II	II
60	BOCCACCIO GIOVANNI VIA	II
61	BOLOGNA VIA	II
62	BOLZANO VIA	II
63	BONN VIA	III
64	BONNACE CONTRADA	II
65	BORSELLINO PAOLO VIA	II
66	BOSCHETTO VIA	II
67	BRASOLO LOCALITA'	II
68	BRINDISI VIA	II
69	BRUXELLES VIA	II
70	BRUXELLES VICO I	II
71	BRUXELLES VICO II	II
72	BUDAPEST VIA	III
73	BUGIAFRO LOCALITA'	II
74	CACCHIALE VIA	I
75	CAFALDO VIA	II
76	CAGLIARI VIA	II
77	CALAMARI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
78	CALVARIO VIA	II
79	CAMPANARO VICO	I
80	CAMPANELLA TOMMASO VIA	III
81	CAMPOLONGHELLO LOCALITA'	III
82	CAMPOLONGO LOCALITA'	III
83	CANNELLA CONTRADA	III
84	CANNELLA STRADA PROV.LE	III
85	CANNONE - C/DA CANNELLA	III
86	CAPINEREVIA DELLE -C/DA CANNELLA	II
87	CAPO ALFIERI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
88	CAPO BARBI VIA- C/DA CAPO RIZZUTO	II
89	CAPO BIANCO LOCALITA'	II
90	CAPO BIANCO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
91	CAPO BONIFATI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
92	CAPO BRUZZANO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
93	CAPO DELL'ARMI VIA-C/DA CAPO RIZ.	II
94	CAPO DONATO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
95	CAPO MANNA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
96	CAPO NAO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
97	CAPO PALINURO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
98	CAPO PASSERO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	

99	CAPO PICCOLO LOCALITA'	I
100	CAPO PICCOLO VILLAGGIO	I
101	CAPO RIZZUTO CONTRADA	II
102	CAPO RIZZUTO VIA	I
103	CAPO RIZZUTO VICO I	II
104	CAPO RIZZUTO VICO II	II
105	CAPO S. VITO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
106	CAPO SPARTIVENTO VIA-C/DA C.RIZZUTO	II
107	CAPO SPULICO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
108	CAPO SUGHERO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
109	CAPO TEULADA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
110	CAPO TRIONTO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
111	CAPOCOLONNA VIA	I
112	CARBONARA CONTRADA	III
113	CARBONARI VIA DEI	II
114	CARDINALE LOCALITA'	III
115	CARDUCCI GIOSUE' VIA	II
116	CARMINE PIAZZA	II
117	CARMINE VIA	II
118	CARMINE VICO I	II
119	CARTESIO VIA	I
120	CASERTA VIA	II
121	CASTAGNI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
122	CASTELLA VICO I	II
123	CASTELLO VIA- FRAZ.LE CASTELLA	I
124	CATANIA VIA	I
125	CATANZARO VIA	II
126	CATANZARO VIA -FRAZ.LE CASTELLA	I
127	CAVALLACCIO VIA	II
128	CAVALLACCIO VICO I	II
129	CAVALLACCIO VICO II	II
130	CEBIA CONTRADA	II
131	CECCO ANGIOLIERI VIA	I
132	CEDRI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
133	CEPA LOC.- FRAZ. LE CASTELLA	I
134	CERNIE DORATE VIA DELLE -C/DA C.RIZ.	III
135	CHAPLIN CHARLES VIA	II
136	CHIANCHE LARGO	II
137	CHIANCHE VIA	II
138	CHIANCHE VICO III°	II
139	CHIUSE CONTRADA	III
140	CHOPIN VIA	II
141	CHURCHILL WINSTON VIA	II
142	CICOGNE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
143	CICUTE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
144	CIGNI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
145	CINTO DI VENERE VIA DEL-C/DA C.RIZ.	II
146	CIPOLLA CONTRADA	III
147	CIPOLLA LOCALITA'	III
148	COLOMBI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
149	COLOMBO CRISTOFORO VIA	I
150	COLOSIMO VIA	II

		II
151	COMO VIA	II
152	CORALLI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	I
153	COSENZA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	II
154	COZZA PINNA VIA DELLA -C/DA C. RIZ.	II
155	CRISPI FRANCESCO VIA	II
156	CRISPI FRANCESCO VICO	II
157	CRISPI FRANCESCO VICO II	II
158	CRISPI FRANCESCO VICO III	III
159	CROCE BENEDETTO VIA	I
160	CROCI CONTRADA	III
161	CROTONE VIA	II
162	CUCULI VIA DEI - C/DA CANNELLA	II
163	CULTO EVANGELICO VIA DEL	II
164	CUNEO VI	II
165	CUPO VIA	II
166	CURIE MARIE VIA	III
167	CURMO LOCALITA'	II
168	CURZICELLO VIA	II
169	CYMODOCEE VIA DELLE-C/DA C. RIZZUTO	II
170	DALLA CHIESA C.A. VIA	I
171	DANTE ALIGHIERI VIA	II
172	DARSENA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	II
173	DATTERI DI MAREVIA DEI -C/DA C.RIZ.	II
174	DE AMICIS EDMONDO VIA	II
175	DE FILIPPO EDUARDO VIA	II
176	DELEDDA GRAZIA VIA	II
177	DENTICI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
178	DIATOMEE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
179	DIAZ A. VIA	II
180	DONIZETTI GAETANO VIA	II
181	DONZELLE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
182	DUOMO PIAZZA	I
183	DUOMO VIA	I
184	DUOMO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
185	DUOMO VICO I - FRAZ.LE CASTELLA	II
186	DUOMO VICO II - FRAZ. LE CASTELLA	II
187	ELENA VIA	II
188	EMILIA ROMAGNA VIA	II
189	ENNA VIA	III
190	ERAPOLI PIAZZA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
191	EUCALIPTI VIA DEGLI - C/DA CANNELLA	III
192	EUROPA VIALE	III
193	FAGGI VIA DEI- C/DA CANNELLA	II
194	FALCHI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
195	FALCONE GIOVANNI VIA	II
196	FEMMINAMORTA LOCALITA'	II
197	FERRARA VIA	II
198	FIRENZE VIA	II
199	FIUME ADDA VIA	II
200	FIUME BONNACE-C/DA CAPO RIZZUTO	II
201	FIUME BUSENTO VIA	
202	FIUME CRATI VIA	

203	FIUME CROCCHIO VIA -C/DA CAPO RIZZ.	II
204	FIUME ESARO VIA	II
205	FIUME IESE VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
206	FIUME INFERNO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
207	FIUME ISONZO VIA	II
208	FIUME MEOLA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
209	FIUME NAVIGLIO VIA	II
210	FIUME NETO PIAZZA	II
211	FIUME NETO VIA	II
212	FIUME NETO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
213	FIUME NILO VIA	II
214	FIUME OFANTO VIA	II
215	FIUME PERROTTA VIA-C/DA CAPO RIZZ.	II
216	FIUME PIAZZA	II
217	FIUME PILACCA VIA –C/DA CAPO RIZZUTO	II
218	FIUME PO PIAZZA	II
219	FIUME PO VIA	II
220	FIUME RENO VIA	II
221	FIUME SCERRA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
222	FIUME SIMERI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
223	FIUME TACINA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
224	FIUME TAGLIAMENTO VIA	II
225	FIUME TANARO VIA	II
226	FIUME TICINO VIA	II
227	FIUME VORGA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
228	FIUME VRICA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
229	FOGGIA TRAV.	II
230	FOGGIA VIA	II
231	FONTANELLA VIA	II
232	FONTE DELLA FICARAZZA VIA-C/DA C.R.	III
233	FORGIANO CONTRADA	II
234	FOSCOLO UGO VIA	I
235	FOSSO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	II
236	FRANCESCO PETRARCA VIA	III
237	FRASSO SALETTA CONTRADA	III
238	FRATTE CONTRADA	II
239	FREUD SIGMUD VIA	III
240	FRINGUELLI VIA DEI - C/DA CANNELLA	II
241	FROSINONE VIA	III
242	GABBIANI VIA DEI- C/DA CANNELLA	I
243	GALEAZZO VIA	II
244	GALILEO GALILEI VIA	II
245	GALLIANO VIA	II
246	GALLIANO VICO	II
247	GAMBERI DELLA SABBIA VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
248	GARIBALDI GIUSEPPE VIA	III
249	GHEPPI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
250	GIARDINELLI LOCALITA'	III
251	GINEPRI VIA DEI- C/DA CANNELLA	II
252	GINEPRI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	III
253	GINESTRE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	II
254	GINEVRA VIA	

255	GIOBERTI VINCENZO VIA	II
256	GIOLITTI GIOVANNI VIA	II
257	GIORDANO BRUNO VIA	II
258	GOBETTI PIETRO VIA	II
259	GOLFO DEGLI ARANCI VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
260	GOLFO DI GAETA VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
261	GOLFO DI MANFREDONIA VIA DEL -C/DA CAPO RIZXZUTO	II
262	GOLFO DI S.EUFEMIA VIA DEL -C/DA C.R	II
263	GOLFO DI SALERNO VIA DEL -C/DA C.RIZ	II
264	GOLFO DI SQUILLACE VIA DEL -C/DA C.R	II
265	GORGONIE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
266	GORIZIA VIA	I
267	GRAMSCI ANTONIO VIALE	II
268	GRANCHI VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II
269	GRECALE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	III
270	GRIFONI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
271	GUFI VIA DEI- C/DA CANNELLA	II
272	HOTEL CLUB FRAZ.LE CASTELLA	II
273	HUGO VICTOR VIA	II
274	ILICE VIA	II
275	INDIA VIA	II
276	IPPOCAMPI VIA DEGLI -C/DA C. RIZZUTO	III
277	IPPOCASTANI VIA DEGLI -C/DA CANNELLA	II
278	ISERNIA VIA	II
279	ISOLA DEI CONIGLI VIA DEI-C/DA C.R	II
280	ISOLA DEI DIOSCURI PIAZZA -C/DA C.RIZ	II
281	ISOLA DEL GIGLIO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
282	ISOLA D'ELBA VIA DELL'-C/DA C.RIZUTO	II
283	ISOLA DI CALIPSO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
284	ISOLA DI CAPRERA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
285	ISOLA DI CAPRI VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
286	ISOLA DI CIRELLA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
287	ISOLA DI DINO VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
288	ISOLA DI ERAMUSA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
289	ISOLA DI LAMPEDUSA VIA DELL' -C.RIZ.	II
290	ISOLA DI MELOESSA VIA DELL' -C/DA C.R	II
291	ISOLA DI NAXOS VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
292	ISOLA DI OGIGIA VIA -C/DA C.RIZZUTO	II
293	ISOLA DI PIANOSA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
294	ISOLA DI PONZA VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
295	ISOLA DI PROCIDA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
296	ISOLA DI S.MARGHERITA VIA DELL' -C.R.	II
297	ISOLA DI S.PAOLO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
298	ISOLA DI SAPRI DELL' -C/DA C.RIZ.	II
299	ISOLA DI TYRIS VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
300	ISOLA DI USTICA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
301	ISOLA DI VENTOTENE VIA DELL' -C.RIZZ.	II
302	ISOLA DI VULCANO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
303	ISOLA D'ISCHIA VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
304	ISOLE EOLIE VIA DELLE-C/DA C.RIZZ.	II
305	ISOLE TREMITI VIA DELLE -C/DA C.RIZ.	I
306	KENNEDY JOHN F. VIA	

		II
307	LA CROCE VIA	II
308	LA CROCE VICO I	II
309	LA CROCE VICO II	II
310	LA CROCE VICO III	II
311	LAGO AMPOLLINO VIA	II
312	LAGO ARVO VIA	II
313	LAGO CECITA VIA	II
314	LAGO DI BOLSENA VIA	II
315	LAGO DI BRACCIANO VIA	II
316	LAGO DI GARDA VIA	II
317	LAGO DI VARANO VIA	II
318	LAGO ISEO VIA	II
319	LAGO MAGGIORE VIA	II
320	LAGO TRASIMENO VIA	II
321	LAMPO VIA	II
322	LAMPUGHE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
323	LATTUGHE DI MARE VIA DELLE -C/DA C.R	III
324	LAURI VIA DEI – C/DA CANNELLA	II
325	LE CASTELLA SS 106 VIA	II
326	LE CASTELLA VIA	III
327	LECCI VIA DEI - C/DA CANNELLA	II
328	LENTISCO DELL'ICONA VIA DEL -C. RIZZ	III
329	LENTISCO VIA DEL - C/DA CANNELLA	II
330	LEPRE MARINA VIA DELLA -C/DA C.RIZ	III
331	LEPRI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	II
332	LEVANTE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
333	LIBECCIO VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
334	LIBERTA' VIA	III
335	LIMONI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
336	LINCI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	II
337	LISBONA VIA	II
338	LISTZ VIA	II
339	LONDRA VIA	II
340	LONGO LUIGI VIA	II
341	LUMIERE VIA F.LLI	II
342	LUNGA VIA	II
343	MADONNA DEGLI ANGELI VIA	II
344	MADONNA DEGLI ANGELI VIALE	II
345	MADONNA DEL FARO VIA -C/DA CAPO RIZ.	II
346	MADRID VIA	II
347	MAESTRALE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	I
348	MAGGIO PIAZZA 1°	II
349	MALCOM X VIA	III
350	MALVA VIA DELLA - C/DA CANNELLA	II
351	MAMELI GOFFERDO VIA	II
352	MAMMONE VIA	III
353	MANDARINI - C/DA CANNELLA	II
354	MANZONI A. VIA	I
355	MAR JONIO VICO -FRAZ LE CSTELLA	II
356	MARCONI GUGLIELMO VIA	I
357	MARE JONIO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
358	MARE MEDITERRANEO VIA -FRAZ.CASTELLA	

359	MARE VIA - FRAZ. LE CASTELLA	III
360	MARINA LOCALITA'	II
361	MARINA VIA	II
362	MARINA VICO II	III
363	MARINELLA CONTRADA	II
364	MARSALA VIA	II
365	MARTIN LUTHER KING VIA	III
366	MARTIN PESCATORE VIA DEI - C/DA CANNELLA	II
367	MARX KARL VIA	II
368	MASCAGNI P. VIA	II
369	MASSA VIA	II
370	MATERA VIA	II
371	MAZZINI GIUSEPPE VIA	III
372	MAZZOTTA CONTRADA	II
373	MEDIANA COLOSIMO VIA	II
374	MEDUSE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	III
375	MELI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
376	MENDOLICCHIA LOCALITA'	II
377	MENOTTI CIRO VIA	III
378	MEOLO CONTRADA	III
379	MERLI VIA DEI - C/DA CANNELLA	II
380	MERLUZZI VIA DEI - C/DA CAPO RIZZUTO	II
381	MEUCCI VIA	II
382	MICHEANGELO BUONARROTI VIA	I
383	MILANO VIA	I
384	MILANO VICO I°	I
385	MILANO VICO II°	I
386	MODENA VIA	II
387	MOHANDAS GANDHI	I
388	MORO ALDO PIAZZA	II
389	MORSE SAMUEL VIA	II
390	MORTELLA VIA	II
391	MOSCA VIA	II
392	MOZART VIA	II
393	MURENE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
394	MUSE VIA	II
395	NAPOLI VIA	II
396	NENNI PIETRO VIA	III
397	NIBBI VIA DEI- C/DA CANNELLA	II
398	NICCOLO' COPERNICO VIA	II
399	OCCHIATE VIA DELLE - C/DA C.RIZZUTO	III
400	OCHE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
401	OLEANDRI - C/DA CANNELLA	II
402	OLEANDRI-C/DA C.RIZZUTO	II
403	OMBRINE VIA DELLE - C/DA CAPO RIZZUTO	II
404	OMERO VIA	II
405	ORATE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
406	ORISTANO VIA	III
407	ORSI - C/DA CANNELLA	II
408	OSLO VIA	III
409	OVILE SPINOSO CONTRADA	II
410	PAGANINI NICCOLO' VIA	

		II
411	PAGANINI NICCOLO' VICO	II
412	PAGURO VIA DEL - C/DA CAPO RIZZUTO	II
413	PALERMO VIA	I
414	PALERMO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	II
415	PARIGI VIA	II
416	PARMA VIA	II
417	PASCOLI GIOVANNI VIA	III
418	PASSERI VIA DEI- C/DA CANNELLA	II
419	PASTEUR L.VIA	II
420	PEDOCCHIELLA TRAV. II	II
421	PEDOCCHIELLA VIA	III
422	PELLICANI VIA DEI- C/DA CANNELLA	II
423	PELLICO SILVIO VIA	II
424	PERUGIA VIA	I
425	PESCA VIA DELLA -FRAZ.LE CASTELLA	II
426	PESCARA VIA	I
427	PESCATORI DEI VICO I -FRAZ. CASTELLA	I
428	PESCATORI VIA DEI -FRAZ. LE CASTELLA	II
429	PESCE AGO VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
430	PESCE LUNA VIA DEL -C/DA C. RIZZUTO	II
431	PESCE MARTELLO VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
432	PESCE MORMORA VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
433	PESCE PETTINE VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
434	PESCE RE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
435	PESCE S.PIETRO VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
436	PESCE SPADA VIA DEL -C/DA C. RIZZUTO	II
437	PESCE SPATOLA VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
438	PESCHICI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
439	PICASSO PABLO VIA	III
440	PICCHI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
441	PIGNE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
442	PILLINZI LOCALITA'	II
443	PIRANDELLO L. VIA	I
444	PITAGORA VIA	I
445	PIZZICAROLA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
446	PLEBISCITO VIA	II
447	POETA LARGO	II
448	POETA VIA	III
449	POIANE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	II
450	POLIPI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
451	POMODORI DI MARE VIA DEI -C/DA C.RIZZUTO	II
452	PONENTE VIA DEL - C/DA CAPO RIZZUTO	I
453	POPOLO DEL PIAZZA	I
454	POPOLO PIAZZA DEL	II
455	PORTICCIOLO VIA -C/DA CAPO RIZZ.	I
456	PORTO VIA -FRAZ. LE CASTELLA	II
457	POSIDONIA OCEANICA VIA -C/DA C. RIZ.	II
458	POTENZA VIA	II
459	POZZO DELLA MADONNA G.-C. RIZZUTO	II
460	PRAGA VIA	II
461	PRAIALONGA ALTA LOCALITA' FRAZ. LE	II
462	PRAIALONGA FRAZ. LE CASTELLA	

463	PRAIALONGA VILLAGGIO	II
464	PRIAMO VICOLO DI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
465	PROVINCE VIA DELLE	I
466	PUCCINI GIACOMO VIA	II
467	PUNTA ALICE VIA – C/DA CAPO RIZZUTO	II
468	PUNTA DEGLI INFRESCHI-C/DA C.R.	II
469	PUNTA DI SICILIA-C/DA CAPO RIZ.	II
470	PUNTA DI STALETTI-C/DA C.RIZ.	II
471	PUNTA FIUME NICA'-C/DA CAPO RIZ	II
472	PUNTA LICOSA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
473	PUNTA PELLARO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
474	PUNTA SCIEO - C/DA CAPO RIZZUTO	II
475	PUNTA STILO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
476	PUNTA TRESIMO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
477	PUNTA ZAMBRONE-C/DA C. RIZZUTO	II
478	QUERCIE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
479	REGGIO VIA	II
480	REPUBBLICA VIALE DELLA	II
481	RICCI DI MARE VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II
482	RICCIOLE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
483	RIMINI VIA	II
484	RISORGIMENTO VIA	II
485	RITANI CONTRADA	III
486	RITANI LOCALITA'	III
487	RITANI SS. 106 LOCALITA'	III
488	ROMA PIAZZA	I
489	ROMA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
490	ROMANI VIA DEI -FRAZ. LE CASTELLA	I
491	ROMANI VICO I DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
492	ROMANI VICO II DEI - FR.LE CASTELLA	I
493	ROMANI VICO III -FRAZ.LE CASTEL	II
494	RONDINI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
495	ROSSINI GIOACCHINO VIA	II
496	ROSSINI GIOACCHINO VICO	II
497	S. ANNA AER. MILITARE CONTRADA	II
498	S. ANNA VILLA MARGHERITA CONTRADA	III
499	S. CATERINA PIAZZA	II
500	S. CESAREA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
501	S. DOMENICA LOCALITA'	III
502	S. STEFANO LOCALITA'	III
503	S.ANDREA CONTRADA	III
504	S.ANNA CONTRADA	II
505	S.ANTONINO LOCALITA'	III
506	S.COSTANTINO CONTRADA	III
507	S.DOMENICA VICO I°	II
508	S.DOMENICA VICO II°	II
509	S.FANTINO LOCALITA'	III
510	S.GIOVANNI LOCALITA'	III
511	S.MARCO VICO II	II
512	SALETTA CONTRADA	III
513	SALICA VIA	II
514	SALPE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II

515	SALVIA VIA DELLA - C/DA CANNELLA	III
516	SAN BRASI VIA	II
517	SAN LUCA VIA	II
518	SAN MARCO VIA	II
519	SAN MATTEO VIA	II
520	SAN NICOLA VIA	II
521	SAN PAOLO VIA	II
522	SAN PIETRO VIA	II
523	SAN ROCCO VIA	II
524	SANTA DOMENICA VIA	II
525	SANTA DOMENICA VICO III°	II
526	SARACENI PIAZZA DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
527	SARACENI VIA DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
528	SARACENI VICO I DEI -FRAZ.LE CASTELL	I
529	SARAGHI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
530	SARAJEVO VIA	II
531	SARDE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
532	SAURO VIA	II
533	SCAMPI VIA DEGLI - C/DA C.RIZZUTO	II
534	SCARPALEGGE LOCALITA' LE CANNELLA	III
535	SCHUBERT VIA	II
536	SCIARRANO SCRIBA VIA DELLO -C/DA C.R	II
537	SCIROCCO VIA DELLO -C/DA C. RIZZUTO	II
538	SCOGLIERA VIA -FRAZIONE LE CASTELLA	I
539	SELENE VILLAGGIO	II
540	SEPPIE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
541	SERPICO VILLAGGIO	II
542	SICILIA VIA	II
543	SIRACUSA VIA	II
544	SOCRATE VIA	I
545	SOGLIOLE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZ.	II
546	SOVERETO CONTRADA	III
547	SPADARE VIA DELLE -FRAZ.LE CASTELLA	I
548	SPARTITORE VIA	I
549	SPIAGGIA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
550	SPIGOLE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
551	STELLA ROSSA DI MARE VIA -C/DA C.RIZ	II
552	STRAUSS R. VIA	II
553	STUMIO VILLAGGIO	III
554	SUGGESARO VIA	II
555	SUGHERI VIA DEI – C/DA CANNELLA	III
556	TACITO VIA	II
557	TARANTO VIA	II
558	TARSIA VIA	II
559	TARTARUGHE DI MARE VIA DELLE -C. RIZ.	II
560	TARTUFI DI MARE VIA DEI -C/DA C.RIZ.	II
561	TELESIO BERNARDINO VIA	II
562	TELLINE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
563	TERNI VIA	II
564	TESORO VIA	I
565	TESORO VICO CHIUSO	II
566	TINTORI VIA	II

567	TOGLIATTI PALMIRO VIA	II
568	TONNO PALAMITO VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
569	TORDI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
570	TORINO VIA	II
571	TORQUATO TASSO VIA	II
572	TORRE NUOVA VIA -C/DA CAPO RIZ	II
573	TORRE VECCHIA VIA -C/DA C.RIZ	II
574	TOSCANINI A. VIA	II
575	TOSELLI VIA	II
576	TOSELLI VICO I	II
577	TOSELLI VICO II	II
578	TOTANI VIA DEI - C/DA CAPO RIZZUTO	II
579	TRAIANO LARGO	I
580	TRAIANO VIA	I
581	TRAMONTANA VIA DELLA -C/DA CAPO RIZ.	II
582	TRENTO VIA	I
583	TRIESTE PIAZZA	I
584	TRIESTE VIA	I
585	TRIGLIE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
586	TURATI FILIPPO VIA	II
587	TURCHI VIA DEI - FRAZ.LE CASTELLA	I
588	UCCIALI' PIAZZA - FRAZ. LE CASTELLA	I
589	UCCIALI' PIAZZA - FRAZ.LE CASTELLA	I
590	UCCIALI' VICO I - FRAZ. LE CASTELLA	I
591	UCCIALI VICO I -FRAZ. LE CASTELLA	I
592	UCCIALI' VICO II - FRAZ. LE CASTELLA	I
593	UCCIALI' VICO II -FRAZ. LE CASTELLA	I
594	UCCIALI' VICO III - FRAZ.LE CASTELLA	I
595	UCCIALI VICO IV -FRAZ. LE CASTELLA	I
596	ULISSE VICOLO DI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
597	ULIVI - C/DA CANNELLA	III
598	UMBERTO VIA	I
599	UPUPE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
600	USIGNOLI VIA DEGLI - C/DA CANNELLA	III
601	VALLE SCURA VICO	II
602	VALLESCURA TRAV.	II
603	VALLESCURA VIA	II
604	VALTUR VILLAGGIO	III
605	VARSAVIA VIA	II
606	VENEZIA VIA	II
607	VENTAROLA CONTRADA	III
608	VERDI GIUSEPPE VIA	II
609	VERGA GIOVANNI VIA	II
610	VERMICA CONTRADA	III
611	VERNE GIULIO VIA	II
612	VICENZA VIA	II
613	VIENNA VIA	II
614	VIESTE VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
615	VIGNALE LOCALITA'	II
616	VIGNALE VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
617	VIRGILIO VIA	II
618	VITI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III

619	VITTORIA PIAZZA - FRAZ. LE CASTELLA	I
620	VITTORIA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
621	VITTORIA VICO I -FRAZ. LE CASTELLA	I
622	VITTORIO EMANUELE VIA	II
623	VITTORIO EMANUELE VICO II	II
624	VITTORIO EMANUELE VICO III	II
625	VIVALDI ANTONIO VIA	II
626	VOLANDRINO LOCALITA'	II
627	VOLTURNO VIA	II
628	VONGOLE VERACI VIA DELLE -C/DA C.R.	II
629	WAGNER R. VIA	II

Pareri ed Attestazioni previsti dagli art. 49 D. Lgs . 18/08/2000 n.267

ATTO n. 220 del 03.12.2004

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - D.Lgs 31 DICEMBRE 1997, n. 446 - TARIFFE ANNO 2005 APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Il Resp. del Settore

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario Generale
Dr. Ernesto Luigi Scalise

La Commissione Straordinaria

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 14 DIC. 2004 al 29/12/2004 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. lgs. 18.08.2000 n° 267 (Nr. 1134 Reg. Pub.)

Isola di Capo Rizzuto, 14 DIC. 2004

Il Segretario Generale
Dr. Ernesto Luigi Scalise

IL MESSO COMUNALE
Laporta Pasquale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18.08.2000, n° 267)

Divenuta esecutiva in data 24 DIC. 2004

a) in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n° 267/2000;
b) essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. lgs. n° 267/2000;

Il Segretario Generale
Dr. Ernesto Luigi Scalise